



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**10/2016
Gennaio/10/2016 (*)
Napoli 29 Gennaio 2016**

Con il Messaggio n. 7280 del 2 dicembre 2015 l'INPS ha fornito indicazioni in merito alle maxi sanzioni per lavoro irregolare e sui rimborsi ai datori di lavoro dovuti per effetto della sentenza della Corte Costituzionale che ha decretato l'illegittimità dell'art. 36 bis del D.L. 223/2006 (c.d. decreto Bersani), ritenendo la sanzione fissa prevista sproporzionata e irragionevole.

Come noto, l'art. 36-bis, comma 7, lettera a), del D.L. n. 223/2006, modificando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002, aveva stabilito che, per i casi di impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria **l'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non può essere inferiore ad euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata**, introducendo, in tal modo, una soglia minima di 3.000 euro di sanzione per ogni lavoratore.

La suddetta disposizione normativa **ha avuto vigenza tra il 12 agosto 2006 ed il 23 novembre 2010**, in quanto è poi intervenuto l'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 183/2010 che **ha nuovamente modificato la misura delle sanzioni civili, eliminando la soglia minima di 3.000 euro.**

INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Successivamente è intervenuta la Corte costituzionale che, con sentenza 13 novembre 2014, n. 254 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 36-bis, nella parte in cui statuiva che *“l'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non può essere inferiore a 3.000 euro, indipendentemente dalla durata dell'attività lavorativa accertata”*.

In particolare, la Corte aveva, infatti, ritenuto che **la previsione di una “sanzione fissa” di 3.000 euro per l’omesso versamento dei contributi previdenziali** (c.d. maxi sanzione per lavoro nero), che prescindesse dalla durata della prestazione lavorativa, **fosse incostituzionale in quanto “sproporzionata” e “irragionevole”**, poiché il legislatore, predeterminando in via presuntiva il danno subito dall’ente previdenziale, aveva escluso del tutto la rilevanza di uno degli elementi essenziali che concorrono a cagionare quel danno: la durata dei rapporti di lavoro.

EFFETTI SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE

Per effetto della sentenza citata, anche **per i periodi ricompresi tra il 12 agosto 2006 ed il 23 novembre 2010 non può essere applicato il disposto dell’art. 36 bis, c. 7, lett. a), del D.L. 223/2006** e non può essere richiesto il pagamento di sanzioni civili non inferiori ad euro 3.000 per ogni lavoratore.

Dovrà di conseguenza essere applicata la norma previgente che prevedeva per le situazioni in esame il pagamento di sanzioni civili pari al 30 per cento annuo e, comunque, non superiori al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Pertanto, con il documento di prassi in esame, l’INPS invita le proprie Sedi periferiche a tener conto del dispositivo della sentenza suddetta, salvo che si sia in presenza di rapporti giuridici già consolidati alla data di pubblicazione della sentenza, ossia al 19 novembre 2014.

!!! ATTENZIONE !!!

Si precisa che, per rapporti giuridici consolidati, si intende quelli per i quali si sia formato il giudicato o rispetto ai quali un provvedimento amministrativo è divenuto inoppugnabile, ovvero quelli che hanno dato luogo a diritti estinti per decorso del termine prescrizionale (termine decennale) o che non possono essere più esercitati per il verificarsi di una decadenza prevista dalla legge.

RIMBORSI

Per tutto quanto sopra, nel documento di prassi l'INPS chiarisce che, i datori di lavoro che hanno provveduto al versamento di somme a titolo di sanzione calcolate secondo l'art. 36-bis, comma 7, lett. a), del D.L. 223/2006 (*id. sanzione misura fissa di euro 3.000,00*), nei limiti della differenza tra quanto versato e quanto dovuto nella misura descritta, dovranno essere rimborsati.

Procedura per il rimborso

Per essere rimborsati **i datori di lavoro dovranno presentare istanza di rimborso**, precisando gli importi indebitamente versati, **attraverso il cassetto previdenziale**, utilizzando la sezione "Rimborsi/compensazioni", presente in "Versamenti F24".

Una volta ricevuto la richiesta di rimborso, le Sedi verificheranno la sussistenza del diritto e provvederanno al ricalcolo delle sanzioni dovute ed alla quantificazione delle somme da rimborsare.

Naturalmente avranno diritto al rimborso solo quelle richieste relative a rapporti giuridici non consolidati come sopra specificato.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC